

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1220

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SCALIA e SINESIO

Presentata il 13 aprile 1964

**Nuove norme sul congedo ordinario del personale civile di ruolo
delle Amministrazioni dello Stato**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Ho l'onore di presentare alla vostra attenta considerazione l'unita proposta di legge, già presentata nella scorsa legislatura e decaduta per più urgenti impegni del Parlamento.

La Costituzione della Repubblica sancisce il principio che il lavoratore — oltre al riposo settimanale — ha diritto a ferie annuali retribuite, alle quali non può rinunciare.

Detta norma è di grande valore sociale e umano, perché eleva la dignità del lavoro, considerato non come un meccanico fattore di produzione, ma come la più genuina espressione della personalità umana.

Tale riconoscimento è attualmente interpretato — per quanto riguarda il personale civile di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Queste disposizioni meritano però di aggiornarsi alquanto con la coscienza sociale dei tempi e in perfetta aderenza allo spirito della Costituzione.

Con la proposta di legge, che abbiamo l'onore di presentare per l'approvazione, oltre ad una più organica e limpida esposizione della materia si sono voluti sottolineare i seguenti quattro principi:

a) il congedo ordinario, in conformità della sentenza n. 66 del 1963, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegitti-

mità costituzionale dell'articolo 2109 — secondo comma — del vigente Codice civile, spetta non più dopo un anno di ininterrotto servizio, ma anche nel corso del primo anno per proteggere le immutabili esigenze psichiche del lavoratore;

b) l'impiegato non può rinunciare al congedo ordinario, essendo quel diritto fondato sul dovere di tutelare la salute, la funzionalità e lo spirito del lavoratore, così come la pubblica Amministrazione non può puramente e semplicemente rifiutarlo, sia pure per sue eccezionali esigenze, ma solo rinviarne il godimento.

Questo principio non ha carattere innovativo, ma solo interpretativo della norma costituzionale e del precitato articolo 36;

c) in caso di rinvio non sembra più accettabile la limitazione del disposto dell'articolo 36, comma quarto, secondo il quale il congedo ordinario rinviato dev'essere cumulado col successivo entro il primo semestre del nuovo anno. È troppo porre tale limite a chi ha dovuto rinviare il suo legittimo riposo annuale per esigenze di servizio.

Si propone, pertanto, la possibilità di fruire del congedo rinviato entro l'anno successivo separatamente o congiuntamente al congedo relativo al nuovo anno;

d) la durata del congedo non può prescindere dall'anzianità di servizio, non essendo né logico, né umano che colui che ha

logorato le proprie capacità fisiche e lavorative in tanti anni di servizio abbia un periodo annuo di riposo e di reintegrazione delle proprie energie pari a chi è appena all'inizio della propria attività lavorativa. Trattasi di una esigenza naturale che non può essere trascurata dal legislatore.

Tale criterio del resto non è nuovo, essendo già in vigore per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, e ciò a prescindere da altre categorie (magistrati, professori, maestri, dipendenti della Corte dei conti, ecc.) che sia pure in concomitanza con altre cause, hanno attualmente un periodo annuo di ri-

poso più lungo di quello spettante alla massa degli impiegati statali.

In virtù di questa innovazione, che deve costituire un vanto della democrazia italiana, si propone che la durata del congedo ordinario per i dipendenti civili delle Amministrazioni statali venga fissata in 30, 40, 50 e 60 giorni, a seconda che trattasi di personale avente sino a 9 anni, o dieci, o venti, o trenta anni di servizio effettivo.

Siamo ben certi che gli onorevoli colleghi vorranno confortarci, con alto senso di equità e giustizia, dando l'approvazione al provvedimento che sottoponiamo al loro esame.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'impiegato dei ruoli organici civili delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, ha diritto — nel corso di ogni anno di servizio — ad un congedo ordinario.

ART. 2.

Il congedo di cui al precedente articolo 1 della presente legge va fruito di regola in un solo periodo continuativo.

A richiesta del dipendente interessato o per esigenze di servizio può però essere frazionato in più periodi di tempo.

ART. 3.

Il congedo ordinario non può essere rinunciato dall'impiegato, né rifiutato dall'Amministrazione statale.

ART. 4.

Il detto congedo dev'essere fruito entro l'anno solare cui si riferisce.

Può però essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio. In tal caso l'impiegato ha diritto a fruire del congedo residuo entro l'anno successivo, separatamente o congiuntamente al congedo ordinario relativo al nuovo anno.

ART. 5.

La durata del congedo ordinario è commisurata agli anni di effettivo servizio. Essa è di 30, 40, 50 o 60 giorni rispettivamente sino a 9 anni, e dopo dieci, o venti o trenta anni di effettivo servizio.

ART. 6.

È abrogato l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.